La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 18.2.2015
La Nuova Procedura Civile, 1, 2015
ADMAIORA
Editrice

PCT: DEPOSITO DI ALLEGATI ECCEDENTI IL LIMITE DI 30 MEGABYTE

Schema di **Giulio SPINA**[*]

LA QUESTIONE

La **dimensione massima della busta telematica** è di **30 Megabyte**.

Come fare se i **documenti da allegare** hanno, complessivamente, una **dimensione superiore** a tale limite?

NORMATIVA RILEVANTE

Art. 13, comma 8, DM n. 44/2011[1] (*Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati*):
"*La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34*[2]".

---

[*] Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Coordinatore unico di redazione La Nuova Procedura Civile. Direttore Navigatore del diritto e Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

[1] Decreto Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*.

[2] Art. 34 Specifiche tecniche:.
"*1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti".

Art. 14, comma 3, Provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014 (c.d. specifiche tecniche)[3]:
"*La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30 Megabyte*".

Art. 16, comma7, D.L. n. 179/2014[4], così come modificato dall'art. 51, comma 2, D.L. n. 90/2014[5] (*Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica*):
"*Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza*".

Linee giuda per la gestione depositi ex art. 51, comma 2 D.L. 90/2014 fornite dal Ministero della Giustizia in data 8 luglio 2014[6] (cui si farà riferimento).

LE INDICAZIONI OPERATIVE FORNITE DAL MINISTERO

SISTEMA SICID
(Sistema informativo cognizione ordinaria civile distrettuale)

ATTI INTRODUTTIVI

AVVOCATO

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte

- deposita:
  - atto introduttivo
  - allegati (la prima parte)
- è consigliabile depositare contestualmente:
  - nota di iscrizione
  - procura alle liti

---

[3] Ministero della Giustizia, Provvedimento del 16 aprile 2014 recante "*Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24*".
[4] Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221*".
[5] Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
[6] Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

  - ricevuta pagamento
- è consigliabile indicare l'impegno "*a depositare tempestivamente l'integrazione, non appena si riceve l'esito dei controlli manuali*", nonché fornire l'indice di tutta la documentazione (anche di quella che verrà inviata col successivo invio)

CANCELLIERE

- iscrive a ruolo la causa

(e ciò, evidentemente, anche se gli allegati non sono tutti presenti)

Comunicazione del numero di ruolo

MODALITA' PER ESEGUIURE IL DEPOSITO

DATI ATTO:
"produzioneDocumentiRichiesti"

ATTO PRINCIPALE:
indicare che si tratta di integrazione all'iscrizione a ruolo (in sostanza si forma una nuova busta per il deposito, formando un "atto principale" nel quale si indicare che si tratta di integrazione del primo deposito in quanto l'intera documentazione supera il limite dei 30 Megabyte).

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte: in caso sia necessario, quindi, procedere a successivi invii

AVVOCATO

- deposita tempestivamente:
  - gli altri allegati

CANCELLIERE

- accetta il secondo deposito

(con evento "deposito atto non codificato"; ciò dopo che il fascicolo sia almeno nello stato "assegnato al giudice)

ATTI ENDOPROCESSUALI DELLE PARTI (COMPESA COSTITUZIONE)

AVVOCATO

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte

- deposita:
  - atto
    (es: atto di costituzione, oppure memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.)
  - allegati (la prima parte)

- Per eseguire il deposito va utilizzata la stessa tipologia di memoria usata nel primo atto, oppure sempre atto di costituzione
- Specificare sempre che si tratta di integrazioni
- Nel caso di utilizzo di memoria generica (ovviamente sin dal primo invio) si può usare il campo "Note" per indicare la numerazione delle integrazioni
- Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte

- esegue deposito successivo

CANCELLIERE

- accetta il secondo deposito

(con evento "deposito atto non codificato"; ciò dopo che il fascicolo sia almeno nello stato "assegnato al giudice)

ATTI PROFESSIONISTA (CTU)

CTU

- Usa:
Deposito semplice/DepositoPerizia

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte

- primo deposito

- Usa:
Deposito semplice/IntegrazionePerizia

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte

- eventuale integrazione

CANCELLIERE

- accetta

(usando l'evento associato al tipo di deposito)

SISTEMA SIECIC (esecuzioni)

ATTI INTRODUTTIVI

- Istanza di fallimento

Come nel caso degli atti introduttivi del Sistema SICID, sostituendo l'atto "ProduzioneDocumentiRichiesti" con "AttoGenerico" o DepositoSemplice (specifica attoNonCodificato)

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte: in caso sia necessario, quindi, procedere a successivi invii

- Iscrizione a ruolo e pignoramento

Come nel caso degli atti introduttivi del Sistema SICID, sostituendo l'atto "ProduzioneDocumentiRichiesti" con "AttoGenerico" o DepositoSemplice (specifica attoNonCodificato)

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte: in caso sia necessario, quindi, procedere a successivi invii

ATTI IN CORSO CAUSA O PRESENTATI AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 16-BIS NELLE COPNCORSUALI

- In tutti gli XML/Schema è presente la possibilità di deposito di attoNonCodificato

Come nel caso degli atti introduttivi del Sistema SICID, sostituendo l'atto "ProduzioneDocumentiRichiesti" con "AttoGenerico" o DepositoSemplice (specifica attoNonCodificato)

ATTO PRINCIPALE:
indicare che si tratta di integrazione documentale

Il peso complessivo non può ovviamente superare 30 Megabyte: in caso sia necessario, quindi, procedere a successivi invii